ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA
Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Guidellina 5-7-9 41029 SESTOLA (MO) tel.: 0536/62730 fax: 0536/62563
e-mail: moic80700b@istruzione.it
Cod.Mecc.: MOIC80700B – Cod.Fiscale: 92010220363 – C/C postale n. 10350411

Alle famiglie e agli studenti

Ai docenti

Scuola Secondaria I grado

Al personale ATA

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Riferimenti normativi:

- D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4
- Nota Ministero dell'istruzione-Ministero della salute 8 gennaio 2022, n. 11
- Nota Ministero dell'istruzione 10 gennaio 2022, n. 14

MISURE PREVISTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1 . In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

• attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

2. In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

a. attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

Firmato digitalmente da LORENZA CERRI

b. misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

a. attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

b. misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame (presenza di **due casi positivi** nella classe e differenziazione delle misure previste in funzione dello stato vaccinale) si precisa che, alla luce della nuova normativa**, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.**
L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "*per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]*".
La verifica dei requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli studenti della classe, potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
La verifica verrà effettuata da soggetto delegato dal Dirigente Scolastico, quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

3. **In presenza di almeno tre casi** di positività vengono disposte le seguenti misure:

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

1. attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
2. misura sanitaria: si applica quanto previsto per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento della popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, **per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede**:
  "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
  E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

- i **Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario**, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del

Firmato digitalmente da LORENZA CERRI

personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Allegati alla presente comunicazione:

- Circolare Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021
- D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
- Nota Ministero dell'istruzione-Ministero della salute 8 gennaio 2022, n. 11
- Nota Ministero dell'istruzione 10 gennaio 2022, n. 14
- ALLEGATO B_INFORMATIVA EX 13 GDPR 10012022

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Lorenza Cerri

Firmato digitalmente da LORENZA CERRI